

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1321/AV2 DEL 14/09/2017**

Oggetto: RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI ANCONA. CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE AL DR. G. C..

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell'Area Vasta n. 2 in riferimento al bilancio annuale di previsione

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente trascritte ed approvate, l'istanza di patrocinio legale formulata con nota del 28/6/2017 dal Dr. G. C. - si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali - in relazione al procedimento civile promosso con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* innanzi al Tribunale di Ancona dall'Avv. Beatrice Magnalbò, in nome e per conto della Sig.ra G. D., al fine di ottenere la condanna del Dr. G. C. e dell'ASUR Marche al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati dall'Ospedale di Jesi (R.G. n. 3322/2017);

2. di prendere atto che, con la succitata nota del 28/6/2017, il Dr. G. C. ha dichiarato di avvalersi, per l'attività difensiva connessa al suddetto procedimento civile, dell'Avv. Alessandro Scaloni del Foro di Ancona;

3. di stabilire che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del C.C.N.L. Sanità dell'8/06/2000 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999;

4. di dare, altresì, atto che il sinistro è stato denunciato su Polizza di Tutela Legale n. 71/102041478, al fine della presa in carico degli oneri economici conseguenti, alla Compagnia Assicuratrice Unipol che, per il tramite della ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Divisione Tecnica

Sinistri - ha confermato la copertura assicurativa per l'attività di assistenza legale per la tutela degli interessi del Dr. G. C. nel suddetto procedimento civile;

5. di dare, conseguentemente, atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale;

6. di trasmettere la presente determina, per opportuna conoscenza, al Dr. G. C.;

7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

8. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Con nota del 28/6/2017, acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 2 in pari data al n. 105416, il Dr. G. C. - la cui identità è documentata in atti presso la scrivente Unità Operativa - attualmente in quiescenza, ma, all'epoca dei fatti dipendente dell'ASUR Area Vasta n. 2 Sede di Jesi con la qualifica di Direttore medico della U.O.C. Chirurgia dell'Ospedale di Jesi, ha formulato istanza di patrocinio legale in relazione al procedimento civile promosso con ricorso *ex art. 702 c.p.c.* innanzi al Tribunale di Ancona dall'Avv. Beatrice Magnalbò, in nome e per conto della Sig.ra G. D., al fine di ottenere la condanna del Dr. G. C. e dell'ASUR Marche al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati dall'Ospedale di Jesi (R.G. n. 3322/2017).

Con la succitata nota del 28/6/2017 il Dr. G. C. ha, altresì, comunicato di aver nominato quale legale di fiducia l'Avv. Alessandro Scaloni del Foro di Ancona.

Con nota prot. n. 107553 del 3/7/2017, la scrivente U.O. ha provveduto a denunciare il sinistro in oggetto alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL su Polizza di Tutela Legale n. 71/102041478, al fine della presa in carico degli oneri economici conseguenti.

Con nota del 31/8/2017, acquisita al prot. n. 137417 in pari data, la ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Divisione Tecnica Sinistri - ha confermato la copertura assicurativa per l'attività di assistenza legale per la tutela degli interessi del Dr. G. C. nel suddetto procedimento civile.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 25 del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria – parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – dispone:

1. "L'Azienda nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interessi.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa".

Per quanto sopra esposto e considerato che, allo stato, non sono ravvisabili i presupposti per l'applicazione dell'art. 25, comma 1, del C.C.N.L. del 08/06/2000 comparto Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria – parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente trascritte ed approvate, l'istanza di patrocinio legale formulata con nota del 28/6/2017 dal Dr. G. C. - si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali - in relazione al procedimento civile promosso con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* innanzi al Tribunale di Ancona dall'Avv. Beatrice Magnalbò, in nome e per conto della Sig.ra G. D., al fine di ottenere la condanna del Dr. G. C. e dell'ASUR Marche al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati dall'Ospedale di Jesi (R.G. n. 3322/2017);
- 2) di prendere atto che, con le succitate note del 28/6/2017, il Dr. G. C. ha dichiarato di avvalersi, per l'attività difensiva connessa al suddetto procedimento civile, dell'Avv. Alessandro Scalonì del Foro di Ancona;
- 3) di stabilire che il patrocinio legale viene riconosciuto ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del C.C.N.L. Sanità dell'8/06/2000 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999;
- 4) di dare, altresì, atto che il sinistro è stato denunciato su Polizza di Tutela Legale n. 71/102041478, al fine della presa in carico degli oneri economici conseguenti, alla Compagnia Assicuratrice Unipol che, per il tramite della ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Divisione Tecnica Sinistri - ha confermato la copertura assicurativa per l'attività di assistenza legale per la tutela degli interessi del Dr. G. C. nel suddetto procedimento civile;
- 5) di dare, conseguentemente, atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale;
- 6) di trasmettere la presente determina, per opportuna conoscenza, al Dr. G. C.;
- 7) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 8) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Francesca Rocchetti

II DIRETTORE
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE
Dott. Gabriele Colombo

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Mariella Solfanelli

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.